

CONVENZIONE PER LO SVOGLIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI GROTTAFERRATA E COLLEPARDO

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, i signori:

- 1) Mirko DI BERNARDO, Sindaco del Comune di Grottaferrata;
- 2) Mauro BUSSIGLIERI, Sindaco del Comune di Colleparado;

i quali intervengono nel presente atto in qualità di legali rappresentanti degli enti interessati.

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Grottaferrata n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata espressa la volontà di convenzionamento ai sensi dell'art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) con il Comune di Colleparado per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ed è stato approvato lo schema della presente convenzione;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Colleparado n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata espressa la volontà di convenzionamento ai sensi dell'art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) con il Comune di Grottaferrata per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ed è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso tra i Comuni di Grottaferrata e Colleparado si conviene quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e fine

I Comuni di Grottaferrata e Colleparado ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

Art. 2 – Individuazione del Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario comunale

La nomina del Segretario comunale secondo la procedura prevista dall'art. 99 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) compete al Sindaco del comune di Grottaferrata, sentito il Sindaco del Comune di Colleparado.

Allo stesso modo competerà al Sindaco del Comune di Grottaferrata l'emanazione dell'eventuale atto di revoca nelle ipotesi previste dall'art. 100 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) previa deliberazioni delle giunte comunali di entrambi i comuni, nel rispetto del procedimento previsto dall'art. 15 del Regolamento di attuazione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente le due amministrazioni potranno valutare di sciogliere gli effetti della convenzione nel caso in cui una delle due manifestasse la volontà di voler continuare ad avvalersi della collaborazione del Segretario comunale in carica.

Art. 3 – Modalità operative

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei due Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza dello stesso presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni demografiche, alla ripartizione dei costi ed all'articolazione degli apparati burocratici dei due Enti.

Art. 4 – Sede di servizio

La sede del servizio di Segreteria è fissata nel Comune Capo convenzione di Grottaferrata.

La classe di appartenenza della Segreteria è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Segretario svolgerà l'80% del proprio orario presso il Comune di Grottaferrata mentre per il restante 20% dell'orario di lavoro presterà servizio presso il Comune di Colleparado.

Il Segretario espletterà comunque il proprio servizio a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei comuni convenzionati.

Il Segretario sarà tenuto a svolgere le funzioni specificatamente previste per leggi e regolamenti presso entrambe le sedi comunali anche durante la stessa giornata lavorativa (es. riunioni organi collegiali, rogiti contrattuali ed ogni altra funzione disciplinata o derivante in forma obbligatoria).

Art. 5 – Rapporti finanziari

I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita nei seguenti termini: l'80% del trattamento economico sarà a carico del Comune di Grottaferrata, il 20% a carico del Comune di Colleparado. Del pari sarà ripartito nella stessa proporzione anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali. Sarà invece posto a carico del Comune di Colleparado l'onere per il rimborso delle spese di viaggio, sostenute dal Segretario comunale per recarsi presso il Comune medesimo; quest'ultimo Comune provvederà a tale onere mediante pagamento diretto.

Il Comune di Grottaferrata provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero della spesa a carico del Comune di Colleparado.

Diversamente, le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, saranno esclusivamente a carico del Comune nel cui interesse tali prestazioni verranno effettuate.

Al Segretario comunale, incaricato del servizio in forma associata, spetterà la retribuzione prevista dal Contratto collettivo attualmente vigente, fatte salve nuove e sopravvenute previsioni contrattuali.

Art. 6 – Forme di consultazione

Sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata, l'importo massimo della retribuzione di risultato, nonché le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo quanto disposto dall'art. 42 del CCNL 16/05/2001.

Art. 7 – Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione è da intendersi per la durata di anni quattro decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

La presente convenzione verrà poi rinnovata tacitamente di anno in anno, qualora gli enti non manifestino una volontà diversa, nella forma del provvedimento sindacale, da comunicarsi, 30 giorni prima della scadenza della convenzione.

Nel caso di rinnovo degli organi amministrativi, in aggiunta alle cause di recesso di cui al successivo art. 8, il Sindaco neoeletto può, entro 60 giorni dall'insediamento, manifestare la volontà di scioglimento anticipato della convenzione, mediante comunicazione inviata all'ente convenzionato e al Ministero dell'Interno, ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. In tal caso la convenzione viene sciolta trascorsi 10 giorni dalla predetta comunicazione.

Art. 8 – Possibilità di recesso

Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della presente convenzione, il recesso da parte di una delle due Amministrazioni è sempre ammesso mediante espressione di volontà del competente Consiglio Comunale. Il recesso avrà comunque effetto, per ragioni organizzative e di funzionalità degli enti, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma.

Al verificarsi di tale situazione il Segretario rimane in servizio presso il comune capo-fila.

Art. 9 – Provvedimenti di competenza

La presente convenzione unitamente alle rispettive deliberazioni dei Consigli Comunali sarà rimessa al Ministero dell'Interno, ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per i provvedimenti di competenza.

Art. 10 – Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

Mirko DI BERNARDO
(Sindaco di Grottaferrata)

Mauro BUSSIGLIERI
(Sindaco di Colleparado)